

N. 3254

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MINARDO, CIRAMI, NAPOLI Roberto,
NAVA e LOIERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1998

Istituzione del salario minimo garantito ai disoccupati d’Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato sociale in cui ci troviamo a vivere ormai da tempo appare sostanzialmente iniquo. In prospettiva non garantisce nulla ai giovani e soprattutto agli afflitti dalle cosiddette nuove povertà. L'urgenza della revisione del sistema di protezione sociale nei paesi industrializzati, quali il nostro, non è più differibile, ma è imposta dai mutamenti che si sono registrati soprattutto in questo periodo di congiuntura economica. È fin troppo evidente che occorrono interventi capaci di rimuovere i fattori strutturali dell'aumento abnorme della spesa pubblica. È necessario quindi eliminare le spese improduttive iscritte nei bilanci pubblici e gli immani sperperi di denaro che si registrano soprattutto nel settore «sociale», spese che derivano sempre da influenze economiche e politiche, da modelli e processi oramai inadeguati. In altri termini lo Stato non può più permettersi di essere «sprecone» a danno delle categorie più deboli. Tale indispensabile inversione di tendenza può essere immediatamente ottenuta attraverso l'introduzione in Italia di un modello seguito ed ampiamente sperimentato in quasi tutti i paesi dell'Unione europea, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, vale a dire il «salario minimo garantito». Una somma pari a lire 800.000 da versare mensilmente a coloro i quali risultano in atto privi di una occupazione. Fasce di età, familiari a carico, anni di disoccupazione, costituiscono elementi che non possono essere assolutamente ignorati

ai fini della individuazione di questi soggetti i quali, a prescindere dalla collocazione geografica, sarebbero i destinatari di una somma di denaro in grado di poter garantire una sussistenza minima senza che la dignità di ognuno venga mai calpestata. Tale forma di intervento richiede senza dubbio un notevole impegno economico da parte del Governo il quale in tal modo si troverebbe a subire un esborso di denaro non indifferente. Tuttavia tale intervento non andrebbe a gravare di tanto sulla spesa pubblica in quanto, proprio attraverso i canali individuati in precedenza di riduzione delle spese superflue ed irrazionali, si otterrebbe uno *status quo*. Naturalmente occorre anche prevedere l'ipotesi secondo la quale i soggetti già in possesso di un lavoro e tuttavia non ingaggiati, quindi operanti in nero, andrebbero a godere degli stessi benefici di chi invece non possiede alcun lavoro e dunque alcuna retribuzione. Gli uffici di collocamento dovranno svolgere una vera e propria opera di avviamento al lavoro. In buona sostanza facendo da tramite con i datori di lavoro dovrebbero soddisfare le loro esigenze tenendo conto di una apposita graduatoria e degli eventuali rifiuti dei lavoratori. Più offerte rifiutate stanno a significare infatti che i soggetti i quali percepiscono il salario minimo garantito versano in una situazione economica tale da non necessitare lavoro alcuno e, dunque, secondo il disposto legislativo in questione da penalizzare in quanto volutamente improduttivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire la pace sociale e in conformità a quanto già attuato in numerosi Paesi dell'Unione europea è istituito il salario minimo garantito.

Art. 2.

1. Il salario minimo garantito è corrisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a soggetti che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e che siano iscritti, almeno da dodici mesi, all'ufficio di collocamento.

Art. 3.

1. Il salario minimo garantito ammonta a lire 800.000 mensili e non è soggetto ad alcuna forma di tassazione. L'importo è rivalutatosi annualmente sulla base degli indici ISTAT.

Art. 4.

1. Il disoccupato che percepisce il salario minimo garantito è tenuto a dichiarare tramite autocertificazione, di non essere soggetto a nessun altro rapporto di lavoro seppure temporaneo.

Art. 5.

1. Decade dalla possibilità di percepire il salario minimo garantito il disoccupato che per due volte rifiuta un lavoro offerto dall'ufficio di collocamento.

Art. 6.

1. È prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro che non denuncia l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto che fruisce del salario minimo garantito.

2. La sanzione di cui al comma 1 è pari all'ammontare delle somme versate al disoccupato maggiorate degli interessi legali oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.